

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 35/C N. 36/C (2001-2002)

Riunioni del

27 maggio 2002

30 maggio 2002

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 35/C - RIUNIONE DEL 27 MAGGIO 2002

1 - APPELLO DELL'A.S. VIRTUS GRIFONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.9.2004 INFLITTA AL CALCIATORE ZULLO ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 dell'11.4.2002)

L'A.S. Virtus Grifoni ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Comunicato Ufficiale n. 75 del Comitato Regionale Campania dell'11 aprile 2002 che, confermando quanto già stabilito dal Giudice Sportivo, disponeva la squalifica del calciatore Zullo Antonio fino al 3.9.2004.

Assume in particolare la società reclamante che nel caso di specie erroneamente l'arbitro avrebbe individuato nello Zullo il calciatore che al 22° del secondo tempo si sarebbe a lui avvicinato colpendolo con un calcio trattandosi invece di altro calciatore da identificarsi in Tedesco Giuseppe.

Orbene occorre in primo luogo rilevare che l'indicazione solo in questa sede del calciatore che si sarebbe reso responsabile del fatto denunciato dal Direttore di Gara (mai precisato nei precedenti gradi di giudizio) costituisce inammissibile motivo di reclamo ostandovi l'art. 33 n. 4 C.G.S. che non consente di eccepire dinanzi a questa Commissione nuovi motivi.

Inoltre, il gravame proposto, (peraltro assolutamente in contrasto con il preciso e circostanziato referto arbitrale) deve dichiararsi inammissibile anche ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. trattandosi di censura in punto di fatto della decisione impugnata non proponibile dinanzi alla C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Virtus Grifoni di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. REAL SANSEVERINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL SANSEVERINESE/BARONISSI DEL 9.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 dell'11.4.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 71 del 21 marzo 2002, rigettava il reclamo proposto dalla società Baronissi per irregolarità della gara in epigrafe indicata conclusasi con il risultato di 2-2, addebitando a carico della stessa la relativa tassa.

La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo interposto dal Baronissi Calcio, ritenuta la società Real Sanseverinese oggettivamente responsabile del comportamento del proprio tesserato Giovanni Caneva - il quale aveva impedito la regolare effettuazione della gara - infliggeva alla stessa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 a favore della società Baronissi Calcio; nulla per la tassa non versata.

Avverso tale decisione l'A.S. Real Sanseverinese proponeva ricorso alla scrivente Commissione d'Appello, deducendo:

- l'inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare da parte della

società Baronissi per violazione degli artt. 29 e 32 C.G.S., non avendo questa provveduto all'invio della tassa reclamo e non avendo chiesto l'addebito sul proprio conto;

- la violazione dell'art. 12 C.G.S. in quanto al caso di specie non si applicherebbe la punizione della perdita della gara con il punteggio per 0-2;

- l'assenza dell'invocata menomazione del potenziale atletico della squadra resistente anche con riferimento alle circostanze che:

1. contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, non sarebbe vero che "la squadra del Baronissi non ha potuto utilizzare il portiere titolare.." in considerazione del fatto che il Sig. Massimiliano Cioffi era il portiere di riserva indicato nella distinta con il n. 12;

2. nessuna menomazione si è verificata in relazione al numero delle sostituzioni in quanto al momento dell'infortunio occorso al portiere titolare (46° minuto del secondo tempo) il Baronissi aveva già effettuato le tre sostituzioni consentite.

Chiedeva per l'effetto le conseguenziali pronunce liberatorie in favore di essa ricorrente.

La società Baronissi eccepeva l'infondatezza del gravame invocando la conferma della decisione impugnata.

All'odierna riunione comparivano le parti le quali si riportavano alle richieste e ai motivi formalmente rappresentati.

Il gravame è infondato e va pertanto disatteso.

In ordine alla invocata inammissibilità deve rilevarsi che l'art. 29, comma 8, prevede che: "I reclami anche se soltanto preannunciati sono gravati dalla prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l'Organo di giustizia sportiva cui è stato proposto il reclamo deve far regolarizzare il versamento e nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto".

La società reclamante dinanzi alla Commissione Disciplinare aveva quindi la facoltà o di inviare la relativa tassa reclamo o, in difetto, di farsi addebitare sul conto che ciascuna società deve versare all'atto dell'iscrizione al campionato, a titolo di deposito cauzionale. Il mancato pagamento della tassa all'atto della fase introduttiva del gravame fa sì che la stessa, in caso di esito negativo del reclamo, viene addebitata a carico della società a seguito del provvedimento dell'organo di giustizia sportiva.

Nessuna irregolarità si è pertanto verificata nel caso di specie tanto che la Commissione di secondo grado ha disposto "nulla per la tassa non versata", secondo una legittima facoltà esercitata dalla Società Baronissi, che, in caso di rigetto del reclamo, sarebbe stata addebitata alla stessa.

Per quanto riguarda il merito, gli atti del procedimento hanno inequivocamente messo in luce che il primo portiere del Baronissi Massimiliano Cioffi ha subito le conseguenze di cui al referto n. 437 dell'Azienda Sanitaria Locale SA/2 in data 9.3.2002 come effetto di uno scontro fisico con il calciatore della squadra avversaria individuato nella persona del calciatore Giovanni Caneva. Tale scontro, verificatosi nella fase di riscaldamento pre gara, ha provocato l'allontanamento del Cioffi dal campo di gioco per le lesioni giudicate guaribili in giorni tre.

Correttamente all'ipotesi di cui trattasi è stato applicato il disposto del primo comma dell'art. 12 nella parte in cui è prevista che: "La società ritenuta responsabile" anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-2...". Non si applica invece l'ipotesi meno grave della penalizzazione di punti in classifica, pari a quelli conquistati sul campo, perché la riduzione del potenziale è stata provocata da un calciatore e non è imputabile "... ad accompagnatori o sostenitori della società".

E' appena il caso di accennare che la certificazione sanitaria di cui sopra non è stata messa in discussione da nessun atto.

Tali conclusioni sono assorbenti di ogni altra considerazione ed esimono la Commissione da ulteriori motivazioni.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Sanseverinese di Mercato San Severino (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'A.S. POZZALLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PISANA GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 dell'11.4.2002)

L'A.S. Pozzallo ha proposto appello alla C.A.F. per ottenere l'annullamento o la sostituzione con "misura assai meno gravosa", della squalifica, inflitta al suo calciatore Pisana Giuseppe, fino al 31.12.2004, dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 45 dell'11 aprile 2002), a margine delle decisioni adottate in merito alla gara Pozzallo/Canicattini del 17.3.2002, per il suo comportamento scorretto nei confronti del direttore di gara e di un suo assistente.

L'appello è parzialmente fondato, nel senso appresso indicato.

La Commissione Disciplinare, nella sua decisione ha omesso di valutare il rapporto del Commissario di Campo della gara Gino Giacchi, che ha riferito di avere visto il Pisana "inveire e protestare contro l'arbitro (e la Lega corrotti) stratonando il direttore di gara con violenza e tentando di dargli una ginocchiata, non colpendolo" e "uscire dal campo, tentando di intimidire e colpire l'assistente", Grasso Annibale.

Quest'ultimo ha precisato di essere stato, tra l'altro, colpito dal Pisana "allo sterno con un pugno che lo faceva indietreggiare di un paio di metri".

Ritiene la Commissione che l'assistente sia pienamente attendibile avendo partecipato direttamente all'episodio della sua aggressione.

Le dichiarazioni del Commissario di Campo costituiscono un ulteriore riscontro del comportamento aggressivo del Pisana, sia nei confronti dell'arbitro che del suo assistente e per quanto riguarda quest'ultimo va osservato che la sinteticità del suo rapporto non consente di valutare, in modo adeguato, le modalità precise della sua osservazione dell'episodio.

Non sussiste, quindi, il lamentato contrasto tra "i referti resi dalla terna arbitrale e il rapporto del Commissario di Campo, come sostenuto dalla difesa e di conseguenza l'affermazione di responsabilità del Pisana deve essere confermata.

In ordine alla quantificazione della pena, tuttavia, la sanzione in concreto inflitta, sia pure già ridotta dal secondo giudice, appare, comunque, ancora eccessiva rispetto all'effettiva gravità del fatto.

È, pertanto, equo, ridurre la squalifica al 30.6.2004.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Pozzallo di Pozzallo (Ragusa), riduce al 30.6.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Pisana Giuseppe. Dispone restituirsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE CLAUDIO MAURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 45 del 18.4.2002)

Con decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria (di cui al Com. Uff. n. 40 del 27 marzo 2002), confermata dall'impugnata deliberazione della competente Commissione Disciplinare, è stata inflitta al reclamante la squalifica fino al 22 marzo 2007, per gravi e ripetute aggressioni nei confronti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe. Gara che peraltro, a causa degli incresciosi accadimenti in questione, veniva definitivamente sospesa dal direttore di gara al 33° minuto del secondo tempo, per mancanza delle condizioni minime di garanzia dell'incolumità del medesimo e per l'infortunio allo stesso causato dalle violente percosse inferte dall'attuale appellante.

Il Mauro, con il reclamo in trattazione, pur ritenendo giusta l'irrogazione di una sanzione in relazione alla gravità degli accadimenti, ha ritenuto la pena inflitta troppo gravosa, alla stregua della versione integrale dei fatti dal medesimo riportata.

Ha dunque concluso per la riduzione della sanzione, alla luce degli elementi di fatto allegati.

Il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, in quanto involgente valutazioni di merito dell'accaduto precluse a questo Organo giudicante quando è chiamato a conoscere delle controversie in terzo grado di giudizio, a norma dell'art. 33, comma 1, del Nuovo C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal calciatore Claudio Mauro ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLO SPORT CLUB MADONNA DI CAMPAGNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI MADONNA DI CAMPAGNA/ASTI DEL 2.3.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 24.4.2002)

Lo Sport Club Madonna di Campagna ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 24 aprile 2002 che, confermando la decisione del primo Giudice, disponeva la inibizione a ricoprire incarichi sportivi e sociali fino al 31.3.2004 al Sig. Mantovani Roberto, dirigente della predetta Società che veniva altresì condannata al pagamento di euro 280 a seguito dei disordini verificatisi nell'incontro di calcio Madonna di Campagna / Asti del 2.3.2002 terminata con il punteggio di 1 a 2.

Assume al riguardo la società reclamante l'eccessività della sanzione pecuniaria irrogata nonché l'estraneità del Mantovani al fatto a lui addebitato. In particolare l'arbitro avrebbe erroneamente individuato nel Mantovani il dirigente della società che lo avrebbe colpito con un calcio alla gamba sinistra.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 40 n. 7 lett. d) C.G.S. non prevede infatti la possibilità di proporre reclamo a questa Commissione d'Appello Federale per le sanzioni economiche a carico della società.

Il ricorso deve dichiararsi inammissibile anche per quanto concerne l'inibizione inflitta al Mantovani in quanto i motivi di reclamo addotti (peraltro in assoluto contrasto con il referto arbitrale confermato con decisione al Giudice di 2° Grado) costituiscono censure in fatto che non possono essere eccepite in questa sede a norma dell'art. 33 n. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 33 n. 1 e 40 n. 7 lett. d) C.G.S., l'appello come sopra proposto dallo Sport Club Madonna di Campagna ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONESSA/CASTELVERDE DEL 14.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 70 del 3.5.2002)

Con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha rigettato il gravame proposto dalla società attuale reclamante avverso la posizione irregolare del calciatore Rossi Silvestro, tesserato per il Calcio Leonessa, che ha partecipato all'incontro Leonessa /Castelverde del 14 aprile 2002, valido per il Campionato di Promozione laziale e terminato con il punteggio di 1 - 0 in favore della squadra ospitante (Leonessa).

L'intestata società ha dedotto l'irregolare posizione del menzionato calciatore, in quanto il medesimo sarebbe tesserato per la società Leonessa anche come dirigente o collaboratore, con ciò contravvenendo alle disposizioni degli artt. 21, comma 4, e 22, comma 2, delle N.O.I.F., e pertanto ha chiesto l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società ospitante.

La Commissione Disciplinare, nel respingere il gravame, si è soffermata sulla circostanza che, anche a voler concedere che l'interpretazione corretta dell'articolo 21, comma 4, delle N.O.I.F. sia quella propalata dalla reclamante Castelverde, la posizione di tesseramento quale calciatore del Rossi preesisteva di gran lunga a quella di dirigente di società.

Quindi, semmai, il tesseramento irregolare del Rossi sarebbe quello da dirigente, successivo a quello di calciatore, né è previsto nelle norme che la presentazione di un tesseramento incompatibile con altro preesistente annulli la posizione più antica regolare, a favore di quella ancora nella fase di mera richiesta.

In realtà il ricorso merita di essere rigettato, ma alla stregua di ulteriori profili, diversi da quelli enunciati dall'Organo di prima istanza.

Le norme invocate (artt. 21, comma 4, e 22, comma 2, delle N.O.I.F.) prevedono in effetti, rispettivamente, che i dirigenti delle società ed i collaboratori non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, ma, è da intendersi, come chiarito nel periodo successivo, "in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile".

La suddetta interpretazione letterale non può considerarsi inficiata dall'evidente refuso che caratterizza la versione formale del testo dei citati articoli, consistente nella mancanza della virgola a chiusura dell'incidentale negativa "né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore".

Alla stregua delle suddette considerazioni, non sussistendo gli estremi per connotare di irregolarità la posizione del predetto calciatore, a fronte di un doppio ruolo rivestito nella medesima società di appartenenza, il reclamo, in definitiva, non può essere favorevolmente definito.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Castelverde di Castelverde (Roma) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELLA U.S. PRAIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMATORI TREBISACCE/PRAIA DEL 24.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 101 del 7.5.2002)

Propone appello l'U.S. Praia avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al Com. Uff. n. 101 del 7 maggio 2002, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso la dichiarazione di regolarità della gara

Amatori Trebisacce/Praia, del 24.3.2002, per presunta posizione irregolare del calciatore Presta Antonio, nato il 15.10.1963.

La società reclamante ha trasmesso copia del reclamo alla società Amatori Trebisacce all'indirizzo pubblicato sul C.U. del 25.9.2001 del predetto Comitato, senza tenere conto della variazione di indirizzo, formalizzato con il C.U. n. 41, pubblicato, in data 8.11.2001.

In seguito a ciò la Commissione Disciplinare, ai sensi dell'art. 29 comma 9 C.G.S., ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

Con l'appello in questa sede l'U.S. Praia chiede l'annullamento del provvedimento, con "La conseguente declaratoria di assegnazione della vittoria a tavolino, nella gara suddetta, in considerazione del ricorso presentato, il 25.3.2002".

Il reclamo è infondato.

La U.S. Praia sostiene che "la copia del ricorso è stata, comunque, ricevuta, in data 2.4.2002, dalla società Amatori di Trebisacce, come risulta comprovato dall'allegato fotocopia dell'avviso di ricevimento" e che "tale irregolarità si è sanata con la ricezione del ricorso essendo la società Amatori, venuta a conoscenza, in tempo utile della proposizione dello stesso".

In realtà il predetto avviso di ricevimento della raccomandata risulta essere stato ricevuto in data 2.4.2002 da tale Fanelli Fedeli, persona non meglio identificata che, sulla base delle risultanze del foglio di censimento della società Amatori Trebisacce, per la stagione in corso, non risulta appartenere alla predetta società. Del resto la U.S. Praia non ha fornito notizie al riguardo.

Ne consegue che non vi è prova che la società Amatori Trebisacce abbia avuto conoscenza del ricorso che avrebbe dovuto essere notificato all'indirizzo risultante dal citato C.U. n. 41.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Praia di Praia a Mare (Cosenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DEL F.C. SEGRATESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.10.2002 AL SIG. DE PINTO VITO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2002)

Con atto spedito il 10 aprile 2002 a firma del presidente Vito De Pinto la F.C. Segratese proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata con comunicato n. 36 del 3 aprile 2002, con la quale veniva inflitta alla società la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 e al Presidente della stessa, Sig. Vito De Pinto, la sanzione dell'inibizione fino al 30.10.2002, a seguito del deferimento della Commissione Tesseramenti.

Deduceva l'appellante che nessuna responsabilità poteva configurarsi a carico del F.C. Segratese e che il tesseramento del calciatore Micheli Fabrizio Antonio era regolare perché lo svincolo non era avvenuto, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, a seguito del ricorso presentato dalla madre del calciatore.

Osserva preliminarmente la Commissione che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per la parte proposta nell'interesse della società perché sottoscritto da presidente su cui gravava provvedimento di inibizione (al Sig. De Pinto era stata inflitta l'inibizione a tutto il 30.10.2002) e rigettato per la parte che riguarda la posizione personale del Presidente posto che il tesseramento del calciatore Fabrizio Antonio Micheli è risultato essere illegittimo

per apocrieficità della firma sulla richiesta di tesseramento dell'esercente la potestà genitoriale del calciatore Sig.ra Emma Salvatrice.

La tassa di reclamo va incamerata .

Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dal F.C. Segreatese di Segrate (Milano), così decide:

- lo dichiara inammissibile per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società perché sottoscritto da Presidente inibito;
- lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 30.10.2002 inflitta al Presidente Sig. De Pinto Vito;
- ordina incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELLA POL. CIRCOLO LENTINI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CIRCOLO LENTINI/OR.SA DEL 24.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 24.4.2002)

La Pol. Circolo Lentini, in persona del presidente prof. Inserra Lucio, ha presentato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 24 aprile 2002, relativa alla gara Circolo Lentini/Orsa Ragusa del 24.3.2002.

Lamenta il ricorrente la mancata osservanza, da parte della Commissione Disciplinare, della norma prevista dall'art. 24 C.G.S., circa il diritto del ricorrente di essere sentito se ne fa espressa richiesta.

Osserva questa Commissione che effettivamente il presidente del Circolo Lentini, (o altro dirigente debitamente delegato), venne convocato per l'udienza del 16 aprile 2002 con telegramma del 12 aprile, inviato all'indirizzo di Via Zancle n. 2 - Lentini. Detto recapito risultava al terminale del Comitato Regionale Sicilia ed inoltre era chiaramente indicato sulla carta intestata della Pol. Circolo Lentini, anche come mittente della raccomandata di invio del ricorso.

Acquisita la scheda di censimento per la stagione 2001/2002 presso il Comitato Regionale Sicilia, è risultato, invece, che sia la sede sociale che l'indirizzo per la corrispondenza sono indicati in "Via P. Nenni 19 - Lentini (SR)" da considerarsi quindi prevalente su ogni altra diversa indicazione. Conseguentemente, anche se l'errore in cui è caduta la Commissione Disciplinare è frutto di un comprensibile equivoco, dovuto al mancato aggiornamento da parte del Comitato Regionale dei dati del proprio terminale, l'invito a comparire al presidente o ad un suo delegato del Lentini deve essere nuovamente effettuato presso il suddetto indirizzo ufficiale della società.

Il ricorso va pertanto accolto con restituzione degli atti alla Commissione Disciplinare per il nuovo giudizio.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Circolo Lentini di Lentini (Siracusa), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DELL'U.S. S. STEFANO AL MARE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE' L'AMMENDA DI € 150,00 ALLA SOCIETA' RECLAMANTE E DELLE INIBIZIONI PER MESI 8 AL SIG. D'ALOISIO LUCIO E PER ANNI 1 AL SIG. GOMBOLI LUIGI, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE

FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 39 del 2.5.2002)

Il Procuratore Federale, con atto del 19 marzo 2002, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria Lucio D'Aloisio, Presidente della Società S. Stefano al Mare, Luigi Gomboli, dirigente della predetta Società e la Società U.S. Santo Stefano al Mare, addebitando ai primi due la violazione di cui all'art 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli articoli 39 e 96 delle N.O I.F. ed all'art.34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alla Società la violazione dell'art.2, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva nelle violazioni ascritte al Presidente ed al dirigente della stessa.

Il deferimento era fondato sugli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini, in seguito a denuncia presentata dall'A.C. Ospedaletti Sanremo dai quali era emerso:

– che la Società S. Stefano al Mare aveva ommesso di perfezionare il tesseramento, per la stagione sportiva 2000/2001, del calciatore Letteriello Domenico, utilizzando lo stesso in 23 gare del campionato di seconda categoria della predetta stagione, ed eludendo, in tal modo, anche la normativa sui premi di preparazione che essa, in caso di regolare tesseramento, avrebbe dovuto versare alla società Ospedaletti Sanremo;

– che Luigi Gomboli, dirigente della predetta Società, non aveva provveduto a far sottoscrivere dai genitori il cartellino del calciatore Domenico Letteriello. all'epoca minore di età.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n.39 del 2 maggio 2002, ritenuta provata la responsabilità degli incolpati, infliggeva a Lucio D'Aloisio l'inibizione temporanea per mesi otto, a Luigi Gamboli l'inibizione temporanea per anni uno ed alla U.S. S. Stefano al Mare la penalizzazione di cinque punti nella classifica della stagione sportiva 2001/2002.

Avverso la suddetta delibera ha proposto ricorso alla C.A.F. la Società S. Stefano al Mare, deducendo con il primo, articolato motivo di gravame il difetto di motivazione della decisione impugnata, che avrebbe erroneamente attribuito ai dirigenti della Società un comportamento doloso nell'omettere di effettuare il regolare tesseramento del calciatore Letteriello. Secondo la ricorrente, i fatti ascritti ai propri dirigenti potrebbero configurare tutt'al più gli estremi della colpa, avendo gli stessi agito con negligenza ed imperizia, ma non certo con la consapevolezza e la volontà di eludere le normative federali sul tesseramento dei calciatori e sui premi di preparazione.

In particolare, l'omesso tesseramento del Letteriello sarebbe dovuto ad una semplice leggerezza del Gomboli il quale, dopo una prima verifica del Comitato Regionale che aveva richiesto nel dicembre 2000 la regolarizzazione dei documenti di trasferimento, risultati privi della firma del padre del calciatore minorenni, avrebbe dimenticato di raccogliere la sottoscrizione mancante, omettendo così di inviare al Comitato Regionale Ligure i documenti completi. Quanto al premio di preparazione la ricorrente sostiene che tra i dirigenti dell'Ospedaletti Sanremo e del S. Stefano al Mare era stato verbalmente convenuto il differimento del pagamento al termine della stagione sportiva 2000/2001, quando la Società S. Stefano al Mare avrebbe potuto avere maggiori disponibilità finanziarie legate agli introiti di alcune feste popolari da organizzare nel periodo estivo. Di tale accordo sarebbero stati informati il calciatore Letteriello ed il padre dello stesso, come da dichiarazioni allegate al ricorso.

La mancata proposizione in primo grado di memorie difensive si giustificerebbe con la necessità di contenere le spese e con la convinzione di aver fornito tutti i chiarimenti del caso con le dichiarazioni rese dai tesserati all'Ufficio Indagini.

Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente eccepisce l'eccessività delle sanzioni, con specifico riferimento alla penalizzazione di punti in classifica, ritenuta sproporzionata rispetto alla rilevanza dei fatti accertati e gravosa al punto di vanificare gli sforzi compiuti dai

tesserati della ricorrente nella stagione sportiva successiva a quella nella quale si sono verificati i fatti contestati, con pregiudizio di risultati ottenuti in modo del tutto regolare.

Nelle conclusioni, la ricorrente ha chiesto la revoca dei provvedimenti assunti dal primo giudice nei confronti del D'Aloisio, del Gomboli e della Società U.S. S. Stefano al Mare e l'eventuale sostituzione degli stessi con altri di minore gravità.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Rileva la C.A.F. che la motivazione della delibera impugnata appare immune da censure. La Commissione Disciplinare ha esattamente affermato la responsabilità degli incolpati attraverso una corretta valutazione degli atti ufficiali, che e non viene minimamente scalfita dalle allegazioni difensive della ricorrente. Invero, le scusanti addotte dal Gomboli per la prima volta in sede di impugnazione sono totalmente sfornite di rilevanza e credibilità, non essendo ammissibile che un dirigente, al quale il Presidente della società aveva delegato il compito di svolgere le pratiche di tesseramento dei calciatori e le altre commesse, ignorasse per mera leggerezza la gravità delle omissioni accertate, che hanno comportato non soltanto il mancato pagamento del premio di preparazione all'Ospedaletti Sanremo ma anche la partecipazione del Letteriello in posizione irregolare a ben 23 gare del campionato di seconda categoria.

Lo stesso Gomboli, d'altronde, aveva fornito all'Ufficio Indagini, con la dichiarazione rilasciata il 15.1.2002, una versione diversa ed ancor meno plausibile della propria condotta, giustificando il mancato perfezionamento della pratica di tesseramento con la volontà, manifestata dal Letteriello, di abbandonare l'attività calcistica.

La totale infondatezza delle allegazioni difensive del Gomboli esclude la possibilità di giudicarne la responsabilità in modo diverso e meno severo rispetto alla decisione impugnata.

Non è consentito giungere a diverse conclusioni neppure in ordine all'elusione del pagamento del premio di preparazione. Le dichiarazioni rilasciate dai Letteriello, padre e figlio, sono testimonianze de relato, riguardando fatti ai quali essi non hanno presenziato, esse sono pertanto del tutto prive di valore probatorio in ordine ad un presunto accordo con la Società Ospedaletti Sanremo di differimento del premio.

Anche su questo punto il Gomboli aveva fatto all'Ufficio Indagini dichiarazioni ben diverse, affermando che il premio di preparazione spettante all'Ospedaletti Sanremo non era stato pagato perchè il Letteriello aveva manifestato la volontà di smettere di giocare. E' evidente che tale versione è incompatibile con il presunto accordo di differimento, mentre si concilia perfettamente con quanto dichiarato dal Presidente dell'Ospedaletti circa il rifiuto puro e semplice opposto dal Gomboli alla richiesta di pagamento del premio, sia pure nella misura ridotta, pattuita in un primo momento tra le parti.

L'accertata responsabilità del Gomboli non esclude quella del Presidente D'Aloisio il quale, non potendo ignorare le violazioni commesse dal suo collaboratore in spregio a norme federali di basilare rilevanza ne risponde nella propria qualità di legale rappresentante della Società in sede federale.

Il motivo di ricorso relativo alla presunta eccessività della sanzione della penalizzazione di punti in classifica, anche a tacere della sua dubbia ammissibilità in sede di procedimento davanti alla C.A.F., è palesemente inconsistente ed infondato, in quanto vengono dedotte come circostanze attenuanti quelle che in realtà sono le conseguenze afflittive della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. S. Stefano al Mare di Santo Stefano al Mare (Imperia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 36/C - RIUNIONE DEL 30 MAGGIO 2002

1 - APPELLO DELLA POL. TRE COLLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ANCONA/TRE COLLI DEL 23.2.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 41 dell'11.4.2002)

La S.S. Atletico Ancona proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche in relazione alla gara Atletico Ancona/Tre Colli Ancona, disputata il 23 febbraio 2002 per il Campionato di 3ª Categoria, Girone E, e terminata con il risultato di 1-1.

La reclamante esprimeva che la Polisportiva Tre Colli Ancona aveva schierato nella predetta gara i calciatori Cerioni Stefano, Scipione Francesco e Luzzi Lorenzo in posizione irregolare perché squalificati i primi due per una giornata, il terzo per due giornate di gara, come da Comunicato Ufficiale n. 18 del 5 dicembre 2001 del Comitato Provinciale di Ancona.

La Commissione Disciplinare, sul presupposto che i tre calciatori avevano preso parte a tutte le gare successive alla data di pubblicazione del provvedimento di squalifica e che, pertanto, questa non era stata scontata, rilevava la posizione irregolare dei predetti calciatori ancora nella gara in contestazione e, pertanto, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 41 dell'11 aprile 2002, infliggeva alla A.S. Tre Colli Ancona la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e ai calciatori un'ulteriore squalifica per quindici giorni.

La Polisportiva Tre Colli Ancona appella tale decisione deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.

L'appello è fondato.

I tre calciatori non hanno partecipato alla gara disputata l'8 dicembre 2001 dalla Polisportiva Tre Colli Ancona con il Falconara G.S., non hanno preso parte, cioè, alla gara del Campionato di 3ª Categoria disputata dalla società di appartenenza nella giornata immediatamente successiva al provvedimento di squalifica. Il calciatore Luzzi non ha partecipato neppure alla successiva gara di campionato del 15 dicembre 2001 (Tre Colli Ancona/Bagnolo).

Tra le due società – la Commissione Disciplinare non si è pronunciata espressamente al riguardo – è controverso se la squalifica possa dirsi scontata in relazione alla mancata partecipazione dei tre calciatori alla gara dell'8 dicembre 2001 atteso che tale gara è stata disputata con la squadra "cadetta" del Falconara F.C.. Ciò in quanto, secondo la tesi negativa verosimilmente fatta propria dalla Commissione Disciplinare, la gara giocata contro una squadra "cadetta" non consegue "un risultato valido agli effetti della classifica".

Rileva la C.A.F. che la gara in questione, in quanto gara di campionato – del Campionato di 3ª Categoria organizzato dal Comitato Regionale Marche – è comunque una gara ufficiale, anche se la squadra cd. cadetta non concorre alla classifica finale del campionato. La mancata partecipazione a siffatta gara deve quindi scomputarsi dalle giornate di squalifica irrogate ad un calciatore.

Nelle specie, i calciatori Cerioni, Scipione e Luzzi avevano scontato una giornata di squalifica, non partecipando alla gara con il Falconara G.S. (e il Luzzi la seconda giornata di squalifica non partecipando all'incontro con l'A.S. Bagnolo). I tre calciatori, pertanto, erano in posizione regolare nella gara disputata con la S.S. Atletico Ancona.

L'appello della Polisportiva Tre Colli Ancona va dunque accolto e, per l'effetto, va ripri-

stinato il risultato conseguito sul campo nella gara in questione e devono annullarsi le altre sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare con la decisione appellata.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Tre Colli di Ancona, annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 1 -1 acquisito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA POL. TRE COLLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRE COLLI/CANDIA BARACCOLA ASPIO DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche Com. Uff. n. 42 del 18.4.2002)

La Polisportiva Candia Baraccola Aspio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche in relazione alla gara Tre Colli Ancona/Candia Baraccola Aspio, disputata il 9 marzo 2002 per il Campionato di 3ª Categoria, Girone E, e terminata con il risultato di 1-0 per la squadra di casa.

La reclamante esponeva che l'A.S. Tre Colli Ancona aveva schierato nella predetta gara i calciatori Cerioni Stefano, Scipione Francesco e Luzzi Lorenzo in posizione irregolare perché squalificati i primi due per una giornata, il terzo per due giornate di gara, come da Comunicato Ufficiale n. 18 del 5 dicembre 2001 del Comitato Provinciale di Ancona.

La Commissione Disciplinare, sul presupposto che i tre calciatori avevano preso parte a tutte le gare successive alla data di pubblicazione del provvedimento di squalifica e che, pertanto, questa non era stata scontata, rilevava la posizione irregolare dei predetti calciatori ancora nella gara in contestazione e, pertanto, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 18 aprile 2002, infliggeva alla A.S. Tre Colli Ancona la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di Euro 300 e ai calciatori un'ulteriore squalifica per quindici giorni.

L'A.S. Tre Colli Ancona appella tale decisione deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.

L'appello è fondato.

I tre calciatori non hanno partecipato alla gara disputata l'8 dicembre 2001 dalla A.S. Tre Colli Ancona con il Falconara G.S., alla gara, cioè del Campionato di 3ª Categoria disputata dalla società di appartenenza nella giornata immediatamente successiva al provvedimento di squalifica. Il calciatore Luzzi non ha partecipato neppure alla successiva gara di campionato del 15 dicembre 2001 (Tre Colli Ancona/Bagnolo).

Tre le due società – la Commissione Disciplinare non si è pronunciata espressamente al riguardo – è controverso se la squalifica possa dirsi scontata in relazione alla mancata partecipazione dei tre calciatori alla gara dell'8 dicembre 2001 atteso che tale gara è stata disputata con la squadra "cadetta" del Falconara F.C.. Ciò in quanto, secondo la tesi negativa verosimilmente fatta propria dalla Commissione Disciplinare la gara giocata contro una squadra "cadetta" non consegue "un risultato valido agli effetti della classifica".

Rileva la C.A.F. che la gara in questione, in quanto gara di campionato – del Campionato di 3ª Categoria organizzato dal Comitato Regionale Marche – è comunque una gara ufficiale, anche se la squadra cd. cadetta non concorre alla classifica finale del campionato. La mancata partecipazione a siffatta gara deve quindi scomputarsi dalle giornate di squalifica irrogate ad un calciatore.

Nella specie, i calciatori Cerioni, Scipione e Luzzi avevano scontato una giornata di squalifica, non partecipando alla gara con il Falconara G.S. (e il Luzzi la seconda giornata di squalifica non partecipando all'incontro con l'A.S. Bagnolo). I tre calciatori, pertanto, erano

in posizione regolare nella gara disputata con la Polisportiva Candia Baraccola Aspio.

L'appello della A.S. Tre Colli Ancona va dunque accolto e, per l'effetto, va ripristinato il risultato conseguito sul campo nella gara in questione e devono annullarsi le altre sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare alla società appellante.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Tre Colli di Ancona, annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 0 acquisito in campo nella suindicata gara Dispone restituirsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DEL BARANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES VIRTUS BAIÁ/BARANO DEL 18.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 18.4.2002)

L'A.S. Barano Calcio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania in relazione alla gara Virtus Baia/Barano, disputata per il Campionato di Attività Mista il 18 marzo 2002 e terminata con la vittoria della S.C. Virtus Baia per 2-0.

La reclamante deduceva che la S.C. Virtus Baia aveva schierato nella predetta gara il calciatore Capuano Daniele, che non poteva prendere parte alla gara perché squalificato, con il nome di Capuano Vincenzo.

La Commissione Disciplinare rilevava che il reclamo era stato presentato tardivamente il 30 marzo 2002 oltre il termine di sette giorni previsto dall'art. 42, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e senza il preannuncio di reclamo, presupposto essenziale per la sua ammissibilità, trattandosi di reclamo avverso la regolarità di una gara e, quindi, di competenza del Giudice Sportivo (Comunicato Ufficiale n. 77 del 18 aprile 2002).

Tale decisione, appellata dall'A.S. Barano Calcio, va confermata.

Il reclamo che, contrariamente a quanto assume l'appellante, è diretto a contestare la regolarità della gara e non la posizione irregolare di un calciatore che vi ha preso parte, risulta regolato, nei suoi profili procedurali, dall'art. 42, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e pertanto doveva essere proposto nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara al competente Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare esattamente lo ha dichiarato inammissibile.

L'appello della A.S. Barano Calcio, in conclusione, deve essere respinto.

La tassa di reclamo, conseguenzialmente, deve essere incamerata.

4 - APPELLO DELL'E.U.S. VILLANOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONTANAROSA/VILLANOVA DEL 16.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 77 del 18.4.2002)

L'E.U.S. Villanova ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 77 del 18 aprile 2002 con la quale, in accoglimento del ricorso della società Fontanarosa, veniva decretata la sconfitta per 0-2 a carico della società Villanova nella gara Fontanarosa/Villanova del 16.3.2002 per partecipazione irregolare del calciatore Ciccone Michele espulso dal campo per doppia ammonizione nella precedente gara del 10.3.2002.

Sostiene la reclamante che il Ciccone non fu espulso dal campo, bensì soltanto ammonito e che nel comunicato n. 69 del 14.3.2002, veniva conseguentemente segnalata a carico dello stesso Ciccone l'ammonizione con diffida, mentre l'"errata corrige" recante la comunicazione della squalifica, veniva pubblicata solo sul C.U. n. 77 del 18.4.2002.

Rileva questa Commissione d'Appello che dagli atti di gara (referto arbitrale e successive integrazioni) risulta chiaramente che il calciatore Ciccone era stato ammonito due volte e quindi espulso dal campo nella gara del 10.3.2002 e di conseguenza non poteva prendere parte alla successiva partita del 16 marzo. Deve ritenersi ininfluyente l'omessa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della squalifica essendo essa l'automatica conseguenza dell'espulsione dal campo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'E.U.S. Villanova di Villanova del Battista (Avellino) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLORIDIANA/QUARTIERE TICHE DEL 28.1.2001 (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 23/C - Riunione del 15.3.2001)

All'esito della gara Floridiana / Quartiere Tiche del 28 gennaio 2001, disputata nell'ambito del Campionato di 1ª Categoria-Girone F e terminata con il punteggio di 2 a 0, la Pol. Quartiere Tiche proponeva rituale reclamo adducendo che aveva svolto funzioni di assistente dell'ambito il Sig. Venezia Davide, in posizione irregolare, e chiedendo che fosse inflitta alla Floridiana Calcio, che lo aveva indicato, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 7 febbraio 2001, respingeva il reclamo.

Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. la Pol. Quartiere Tiche asserendo che l'assistente dell'arbitro, Sig. Venezia Davide non era stato autorizzato ai sensi dell'art. 34, terzo comma, delle N.O.I.F. e, per questi motivi, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". La Commissione d'Appello Federale respingeva l'appello con la decisione oggi impugnata.

La Pol. Quartiere Tiche ha, quindi, presentato ricorso per revocazione a questa C.A.F. sostenendo che nel precedente procedimento sarebbe stato commesso un errore di fatto.

Il ricorso è inammissibile.

Osserva, infatti, in via preliminare questo Collegio che la procedura della revocazione è accessibile solo quando sia accertato che il caso è riconducibile ad una delle ipotesi elencate nell'art. 35 C.G.S. e l'impugnazione abbia luogo "entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti".

Nel caso di specie il ricorso è stato spedito il 26 aprile 2002, ben oltre i trenta giorni previsti dalla norma, anche ove si volesse a tal fine considerare la data dell'invio delle motivazioni della decisione impugnata, vale a dire l'11 marzo 2002.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Quartiere Tiche di Siracusa ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DEL SIG. BELLANDI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 37 del 18.4.2002)

Il reclamante, già Vice Presidente della A.S. Porcarimontecarlo e attualmente Consigliere del G.S. Orentano Calcio, si era già visto infliggere dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 18 del 29 novembre 2001), è sempre su deferimento del Procuratore Federale, la sanzione dell'inibizione per anni uno alla luce del compimento di pratiche illecite inerenti al trasferimento di calciatori (in particolare liste di trasferimento firmate in bianco).

Con la medesima pronuncia il menzionato Organo giudicante, essendo emersi nel corso del procedimento ulteriori elementi di responsabilità, rimetteva gli atti alla Procura Federale, conformemente peraltro a quanto richiesto dal rappresentante dell'Organo requirente.

Con atto del 7 febbraio 2002, il Procuratore Federale, prendendo nuovamente spunto dagli atti di indagine inerenti al trasferimento di alcuni calciatori dalla Porcarimontecarlo ad altre società, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, tra gli altri, il Bellandi, per vederlo rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 95, comma 5, delle N.O.I.F. e 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per aver proceduto al trasferimento di calciatori previo pagamento di una somma di denaro, in virtù di pattuizioni non contenute nelle liste di trasferimento in atti.

L'attuale appellante veniva, altresì, deferito per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., ma questa volta con riferimento all'art. 27, comma 2, dello Statuto F.I.G.C., avendo presentato nel gennaio 2001 denuncia-querela nei confronti del Presidente della società di appartenenza (A. Montini), senza ottenere la necessaria autorizzazione dagli organi federali competenti.

La Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, alla stregua della reiterata serie di violazioni delle richiamate norme federali, riteneva di dover infliggere a carico del Bellandi l'ulteriore periodo di inibizione per anni 2 e mesi 6 a decorrere dalla scadenza del precedente periodo di inibizione, ritenendo, invece, di non dover procedere relativamente alla querela proposta nei confronti del Montini, non essendo quest'ultimo, all'epoca dei fatti, tesserato.

Con il reclamo in trattazione il Bellandi, pur dimostrandosi consapevole delle violazioni integrate, ha chiesto essenzialmente la sostanziosa riduzione della sanzione inflitta, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti accaduti, peraltro rispondenti ad una prassi consolidata, seppur vietata.

La richiesta del reclamante merita, in effetti, parziale accoglimento.

Pur in ossequio, infatti, ad una apprezzabile finalità di deterrenza nei confronti dell'affermarsi delle prassi illecite in argomento, che si traducono in particolare nella conclusione di pattuizioni non consentite, con risvolti di ordine economico, nella fase di trasferimento di calciatori non professionisti, occorre evidenziare come, nel caso di specie, la pena complessivamente inflitta appaia esageratamente afflittiva.

Non può non tenersi conto, in tal senso, che al medesimo soggetto incolpato era già stata irrogata la pena inibitoria per anni uno, in relazione a fattispecie violative comunque connesse, anche se non perfettamente coincidenti.

Ritiene, in definitiva, equo la scrivente Commissione d'Appello che al reclamante Bellandi Roberto venga inflitta la sanzione dell'ulteriore inibizione per anni uno e mesi sei, a decorrere dalla scadenza del precedente periodo di inibizione.

In tali termini la C.A.F. accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig.

Bellandi Roberto riduce ad anni 1 e mesi 6 l'inibizione già inflitta al reclamante dai primi giudici. Dispone restituirsì la relativa tassa.

7 - APPELLO DELL'U.S. SCAFATI FUTURA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFATI FUTURA CALCIO/AEQUA DEL 20.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 85 del 9.5.2002)

La U.S.C. Aequa proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania in relazione alla gara Scafati Futura Calcio/Aequa disputata per il Campionato di 1ª Categoria, Girone "F", il 20 aprile 2002 e terminata con il risultato di 1-1.

La reclamante deduceva che alla predetta gara l'U.S. Scafati Futura Calcio aveva fatto partecipare il calciatore De Felice Pasquale in posizione irregolare. Il predetto calciatore, secondo la reclamante aveva partecipato prima alla gara con il Pagani e successivamente alla gara con essa reclamante ancorché fosse stato squalificato per una giornata di gara per recidività in ammonizioni come da Comunicato Ufficiale n. 75 dell'11 aprile 2002 e non avesse scontato la squalifica.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 9 maggio 2002, ritenuta la fondatezza del reclamo, irrogava alla U.S. Scafati Futura Calcio la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-2.

L'U.S. Scafati Futura Calcio propone appello avverso tale decisione sostenendone la erroneità.

L'appello deve essere accolto.

Il calciatore De Felice è stato squalificato a seguito della quarta ammonizione irrogatagli nell'ultima giornata di campionato di Attività Mista disputata l'8 aprile 2002 (Scafati Futura/Scafatese Calcio). La squalifica derivatagli da tale ammonizione, pertanto, è riportata e deve essere scontata nel Campionato di Attività Mista della successiva stagione 2002-2003, ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali disposizioni, "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nelle quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento" (comma 4) e "le sanzioni della squalifica o della inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo nella stagione o nelle stagioni successive" (comma 6). Le sanzioni che non sono scontate nella stagione in corso, perché irrogate nell'ultima gara di campionato, in via generale devono essere scontate nella stessa competizione della stagione successiva (se il calciatore rimane nella stessa squadra e se questa partecipa allo stesso campionato). Il calciatore De Felice, pertanto, poteva partecipare a gare di altre squadre della stessa società partecipanti a competizioni diverse dal Campionato di Attività Mista ed era, quindi, in posizione regolare nella gara disputata dalla U.S. Scafati Futura Calcio per Campionato di 1ª Categoria il 20 aprile 2002.

L'appello della U.S. Scafati Futura Calcio, in conclusione, deve essere accolto e, per l'effetto, deve ripristinarsi il risultato conseguito sul campo nella gara Scafati Futura Calcio/Aequa.

La tassa di reclamo va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'U.S. Scafati Futura Calcio di Scafati (Salerno), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 1 acquisito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsì la relativa tassa.

8 - APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MANNI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 217/C del 18.5.2002)

Il F.C. Sporting Benevento ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Comunicato Ufficiale n. 217/C del 22 maggio 2002, relativa alla squalifica per due giornate inflitta al calciatore Manni Alessandro.

Si sostiene nel ricorso che il clima fortemente provocatorio tenuto dal pubblico determinava la reazione del Manni che rivolgeva frasi offensive dapprima allo stesso pubblico e poi ad un "collaboratore" della società ospitante intervenuto direttamente durante l'effettuazione di un calcio d'angolo; in conseguenza si chiede l'annullamento della sanzione inflitta o quanto meno una congrua riduzione.

Si tratta, a parere di questa Commissione, di una motivazione del tutto generica e comunque attinente esclusivamente al fatto oggetto del giudizio, onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, n. 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Sporting Benevento di Benevento e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL F.C. MONTEPONI IGLESIAS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEPONI/SANGIUSTESE DEL 19.5.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 116 del 24.5.2002)

Con la decisione impugnata la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo della società attuale appellante avverso la decisione del Giudice Sportivo, il quale, respingendo il ricorso della medesima società con riferimento alla gara disputata il 19 maggio 2002 con la Sangiustese, ha convalidato il risultato della stessa (1 - 2), disattendendo - sulla base degli atti ufficiali - la tesi della Monteponi, secondo cui il calciatore Montingelli della Sangiustese, pur essendo stato ammonito due volte, non sarebbe stato espulso.

L'Organo di seconde cure, rilevato che il deducente non spiegava adeguatamente quale fosse l'errore commesso dal primo giudice e le ragioni del gravame, limitandosi a richiedere la visione di ripresa televisiva, da cui sarebbe dovuta risultare la doppia ammonizione del Montingelli, e che in ogni caso non sussistevano gli estremi di applicabilità della norma di cui all'art. 31, punto a2), C.G.S., circa la prova televisiva, non riguardando la fattispecie in trattazione l'ipotesi dello scambio di persona con riferimento ad una medesima infrazione, ha rigettato il ricorso.

Con il reclamo in trattazione la Monteponi insiste sulla propria versione dei fatti, contrastante con quella risultante dagli atti ufficiali di gara, invitando fermamente questa Commissione d'Appello a fare uso delle riprese televisive, le quali, anche per il tramite delle istantanee dei singoli fotogrammi, dimostrerebbero inequivocabilmente che al 7° minuto del secondo tempo era stato ammonito il Montingelli, n. 10 della Sangiustese, e non, come riportato nel referto di gara, il n. 9, Sig. Raffaele Cerbone.

Conclude, dunque, la menzionata società per la doverosa ripetizione della gara.

La questione appare in effetti delicata, tanto più considerando che il calciatore in questione, del quale si lamenta la mancata uscita anzitempo dal campo di giuoco, è stato l'au-

tore della rete decisiva, a pochissimi minuti dalla fine dell'incontro (quando, ad avviso della reclamante, essendo stato ammonito per la seconda volta al 30° minuto del secondo tempo, il Montingelli non doveva far più parte della squadra avversaria schierata in campo), che ha sancito la vittoria dello spareggio da parte della controparte.

In realtà, l'impianto argomentativo della decisione contestata merita di essere sostanzialmente confermato.

In effetti, il rapporto del Commissario di campo ha delineato una situazione di dubbio circa il quinto calciatore della Sangiustese, ed in particolare se il provvedimento sanzionatorio in questione riguardasse il calciatore contrassegnato con il n.9 (Cerbone) o con il n.10 (appunto il Montingelli).

Fatto sta, però, che l'arbitro, anche con supplemento di rapporto, e quindi con atti ufficiali aventi fede privilegiata, ha formalmente confermato che il calciatore n. 10, Montingelli Maurizio, della Sangiustese è stato ammonito una sola volta, al 30° del II tempo, in quanto simulava di aver subito un fallo, e che il medesimo non ha subito altri provvedimenti disciplinari durante l'incontro.

Ma, a questo punto, e costituisce elemento decisivo ai fini della reiezione del gravame, non può essere dato legittimo ingresso alla prova televisiva.

E', infatti, evidente che non è stata dedotta, come invece necessario ai sensi dell'art. 31, lett. a2), Nuovo C.G.S., la diversità dell'autore della medesima infrazione, rispetto a quello che i documenti ufficiali indicano quale destinatario di provvedimenti disciplinari adottati da parte del direttore di gara.

Come può ricavarsi anche dal testo del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dall'intestata società, non viene in contestazione che il fatto addebitato al Cerbone (sgambetto di un avversario in possesso di pallone) sia stato in realtà compiuto dal Montingelli. Quest'ultimo, a steso dire della Monteponi, sarebbe stato ammonito per proteste e dunque in relazione ad un'infrazione diversa rispetto a quella verbalizzata per il calciatore con la maglia n.9 della Sangiustese.

Non potendo, dunque, la reclamante portare a supporto delle proprie affermazioni le riprese televisive, resta del tutto integro il valore degli atti ufficiali redatti dall'arbitro dell'incontro in argomento. Il reclamo, tutto fondato sull'ammissibilità e sui relativi esiti della prova, non può, in definitiva, sfuggire alla reiezione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Monteponi Iglesias di Iglesias (Cagliari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DELLA S.S. MARINER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2007 INFLITTA AL CALCIATORE SIMONETTI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 44 del 2.5.2002)

La S.S. Mariner ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche di cui al Comunicato Ufficiale n. 44 del 2 maggio 2002 che confermava la squalifica sino al 31.3.2007 del calciatore Simonetti Alessio disposta dal Giudice Sportivo.

Assume al riguardo la società ricorrente che il Simonetti avrebbe partecipato solo verbalmente all'aggressione subita dall'arbitro ad opera di altri calciatori al termine della partita S.S. Mariner Misus 1999 del 6.4.2002.

In particolare la Commissione Disciplinare non avrebbe tenuto conto della natura delle lesioni lamentate dal Direttore di Gara né della genericità delle accuse da lui rivolte al Simonetti.

Il gravame è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.

Il preciso e circostanziato referto del Direttore di Gara, il quale ha confermato con decisione anche dinanzi alla Commissione Disciplinare di essere stato ripetutamente colpito con calci e pugni anche dal Simonetti da lui chiaramente individuato non lascia spazio alcuno per una diversa e più favorevole interpretazione.

L'estrema gravità del comportamento posto in essere dal Simonetti motiva ampiamente la severità della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Mariner di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. MEGARA 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEGARA/ROSOLINESE DEL 21.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 3.5.2002)

La S.S. Rosolinese propose reclamo davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia lamentando che alla gara che l'aveva visto opposta alla A.S. Megara 1908, disputatasi in Augusta il 21 aprile 2002, aveva preso parte nella squadra della stessa A.S. Megara il calciatore Intagliata Maurizio, che dal C.U. n. 42 del 13 aprile 2002 risultava squalificato a tutto il 30.9.2002.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 48 del 3 maggio 2002 la Commissione Disciplinare in accoglimento del predetto reclamo, decideva di infliggere alla A.S. Megara il punteggio di 0-2 e l'ammenda di Euro 155; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Miano Carmelo la sanzione dell'inibizione fino al 2.6.2002 ai sensi dell'art. 17 n. 5 C.G.S., ed infine di prolungare la squalifica al calciatore Intagliata Maurizio fino al 7 ottobre 2002.

Contro tale delibera propone ora ricorso a questa Commissione d'Appello la A.S. Megara affermando che a prendere parte alla gara in esame non era stato il calciatore squalificato Intagliata Maurizio, nato nel 1975, bensì un suo omonimo, ossia l'Intagliata Maurizio nato nel 1970, anch'egli appartenente ad essa società sportiva.

Pur regolarmente convocate, nessuna delle parti si è presentata alla odierna riunione.

Si osserva che, in effetti, dalla distinta dei calciatori i quali avevano preso parte alla gara che aveva dato luogo alla squalifica del calciatore di nome Intagliata Maurizio, lo stesso risulta essere nato nel settembre dell'anno 1975 (cfr. doc. n. 23). Viceversa, dalla distinta dei calciatori che hanno partecipato alla gara formante oggetto della delibera impugnata risulta che il calciatore di nome Intagliata Maurizio è nato il 16 marzo dell'anno 1970 (cf. doc. n. 8); risulta cioè essere quest'ultimo persona diversa, anche se omonima da quella raggiunta dalla squalifica di cui al C.U. n. 42 del 13 aprile 2002.

La Società ricorrente ha avuto altresì cura di allegare le posizioni di tesseramento relative ai due calciatori, vale a dire all'Intagliata Maurizio nato nel 1975 e all'Intagliata Maurizio nato nel 1970, fornendo così ulteriore prova dell'involontario errore di persona in cui sembra essere incorsa la delibera impugnata (cfr. doc. ti n. 1/bis e n. 2). Tale errore va peraltro ritenuto ben comprensibile se si considera che la parte interessata omise di informare la Commissione Disciplinare del caso di omonimia qui denunciato.

In conclusione, vi è in atti la prova documentale del fatto – non contestato dall'altra parte – che la gara in questione non fu inficiata dalla partecipazione di un calciatore squalificato e che, pertanto, le sanzioni inferte dalla delibera impugnata sulla base di tale erroneo presupposto vanno annullate con il ripristino della situazione quo ante.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.S.

Megara 1908 di Augusta (Siracusa), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 0 acquisito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsì la relativa tassa.

12 - APPELLO DELLA POL. MONTEFIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTALTO/MONTEFIORE DEL 24.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 45 del 9.5.2002)

All'esito della gara Montalto/Montefiore, disputata il 24.4.2002, nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria-Girone E, terminata col punteggio di 0 a 1, il F.C. Montalto proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Cristian Marchetti, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato la squalifica inflittagli con Comunicato n. 36 del 7 marzo 2002.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 9 maggio 2002, accoglieva il reclamo, infliggendo alla Pol. Montefiore la sanzione sportiva della perdita della gara per 2 a 0 ed al calciatore Cristian Marchetti ulteriori giorni 15 di squalifica alle sanzioni già comminate e non scontate.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Pol. Montefiore, chiedendo l'annullamento della delibera della Commissione Disciplinare o, in subordine la riduzione delle ricordate sanzioni.

Il gravame non merita di essere accolto.

Il calciatore Cristian Marchetti era stato squalificato originariamente per quattro giornate, poi ridotte a tre, ed ha scontato le prime due giornate di squalifica non partecipando alle gare del 10 e 17 marzo 2002, mentre non poteva scontare la sanzione irrogata nella gara del 24 marzo 2002, in quanto questa era annullata con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 42 del 18 aprile 2002.

Pertanto, egli avrebbe dovuto scontare la terza giornata di squalifica non partecipando alla gara, immediatamente successiva alla pubblicazione del predetto comunicato, cioè quella del 21 aprile 2002, alla quale, invece, ha preso parte in posizione irregolare, così come in quella successiva del 24 aprile 2002.

Quanto ai pretesi motivi di appello, si osserva che: l'erronea proposizione del reclamo, al Giudice Sportivo anziché alla Commissione Disciplinare, se tempestiva e regolare per ogni altro verso, è sanata dalla trasmissione d'ufficio al giudice cui doveva essere indirizzato per venire da questo deciso; il riferimento contenuto nel reclamo agli articoli del precedente Codice di Giustizia Sportiva, non costituisce motivo di nullità della decisione impugnata, né di inammissibilità del reclamo a suo tempo presentato; l'interesse del F.C. Montalto alla vittoria "a tavolino" della gara appare evidente e motivato dal fatto che il calciatore Marchetti, non avendo a quel momento scontato la precedente squalifica, risultava in posizione irregolare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Montefiore di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELLA POL. VICO EQUENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/VICO EQUENSE DEL 14.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 16.5.2002)

La Polisportiva Vico Equense ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Com. Uff. n. 87 del 16 maggio 2002, che ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo presentato dalla

stessa Polisportiva contro la decisione del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo volto ad ottenere la ripetizione della gara Puteolana/Vico Equense del Campionato di Promozione disputatasi in Varcaturò (Napoli) il 14.4.2002, per asserita irregolarità della gara medesima.

Deduce, in rito, che nulla era stato rilevato in prima istanza in ordine all'applicazione dei termini di impugnazione e, nel merito, che lo svolgimento della gara in questione non avrebbe rispettato i tempi prescritti.

Nella seduta di questa Commissione Federale del 30 maggio 2002 la ricorrente ha svolto oralmente le sue ragioni e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Si osserva che la normativa federale pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 21 marzo 2002 stabilisce che i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo emanate durante le ultime tre giornate del relativo campionato "dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento sul Com. Uff."

Ciò premesso, rileva la C.A.F. che la decisione del Giudice Sportivo fu pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 26 aprile 2002 e che il reclamo della Pol. Vico Equense contro tale decisione, reca la data del 2 maggio 2002, risulta cioè che tale reclamo fu proposto oltre il termine abbreviato di tre giorni di cui si è detto.

Non giova fare riferimento al termine processuale di prima istanza perché qui si tratta del mancato rispetto del termine processuale di seconda istanza.

Di conseguenza la Commissione Disciplinare non poteva che dichiarare inammissibile per tardività il reclamo.

L'infondatezza del ricorso sotto il profilo del rito impedisce l'esame delle ragioni di merito.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Vico Equense di Vico Equense (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

ORDINANZE

14 - APPELLO DEL C.F. VIPITENO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ - EX ART. 111 N.O.I.F. - PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE WILLEIT HANNES DA ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D Riunione del 24.1.2002)

La C.A.F., rinvia a nuovo ruolo l'appello come innanzi proposto dal C.F. Vipiteno di Vipiteno (Bolzano).

15 - APPELLO DEL G.S. BARCOMURIALDINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CANTORI DANIELE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n.44 del 26.4.2002)

La C.A.F., rinvia a nuovo ruolo, su richiesta di parte, l'appello come innanzi proposto dal G.S. Barcomurialdina di Viterbo.